

LVIA

PATTO ASSOCIATIVO

Premesso che:

- Il presente 'Patto associativo', rappresenta un regolamento adottato nel rispetto delle norme fissate dello Statuto, che contiene le norme applicative per diverse materie rilevanti per la conduzione dell'associazione. La sua elaborazione ha seguito un percorso 'rafforzato' attraverso un'ampia consultazione associativa, un passaggio in Consiglio (come da Art 11), una adozione da parte dell'assemblea riunita in seduta ordinaria in data 17 ottobre 2020 e 31 ottobre 2020, fino all'approvazione finale del Consiglio in data 5 dicembre 2020 .
- Il presente 'Patto associativo', è elaborato nella consapevolezza di alcuni elementi presenti nell'esperienza dell'Associazione: la complessità della gestione dell'Associazione; l'importanza di assicurare il giusto livello di professionalità e continuità; la necessità di garantire un ricambio nelle cariche associative sulla base del patrimonio costituito dai soci e dei territori, rendendole aperte a tutti/e coloro che fossero disponibili a rendere tale servizio, indipendentemente dalla disponibilità personale di tempo da dedicare a funzioni specifiche nella gestione diretta dell'Associazione.
- La Sezione I definisce l'istituzione della figura di Segretario/a Generale.
- La Sezione II intende regolamentare il processo attraverso cui si garantisce la cura della vita associativa, attraverso l'istituzione di una Commissione Soci e Territori destinata a garantire l'attenzione alle diverse forme di militanza, volontariato, servizio associativo che si vanno configurando nei tempi in cui viviamo, inclusa una particolare attenzione ai temi della comunicazione orizzontale tra soci, tra territori, tra esperienze associative che si ritrovano all'interno di LVIA.
- Nella consapevolezza che sia il Segretario/a Generale sia il/la Presidente e un/a suo/a delegato/a svolgono un ruolo cruciale nella definizione della strategia e delle modalità attraverso cui si garantisce la cura della vita associativa, si riconosce al/la Segretario/a generale il compito di coordinare lo staff operativo in fase di sperimentazione e/o esecuzione di nuove progettualità a favore dei soci e dei territori, mentre al/la Presidente o ad un/a delegato/a viene affidato il coordinamento della Commissione Soci e Territori, organo inteso come complementare alle figure di Segretario/a Generale e di Presidente, e funzionale alla cura della base associativa.
- Le Sezioni III e IV intendono approfondire il funzionamento degli organi preposti alla cura della base associativa e allo stesso modo hanno l'obiettivo di delineare il percorso di promozione e valorizzazione dei soci e dei territori. In particolare nella Sezione III con un approfondimento circa la figura del socio, e nella Sezione IV con un riconoscimento delle varie forme di presenza sui territori
- Il presente 'Patto Associativo' avrà valore di regolamento ai sensi dello Statuto, sostituendo integralmente i precedenti 'Regolamento soci' e 'Regolamento territorio'

SEZIONE I

Il/la Segretario/a Generale

Articolo 1

E' istituito il ruolo di 'Segretario/a Generale', dipendente, dotato di delega gestionale e di rappresentanza presso terzi. A tale figura, delegata dal Presidente ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto spetta la gestione diretta di quanto attiene il funzionamento della struttura, la sua proiezione esterna, il coordinamento e la promozione dell'attività dei territori e dei soci. Tale figura opera con una competenza relativa tanto all'efficacia operativa quanto al radicamento associativo.

Articolo 2

Il Presidente eletto di LVIA, entro 30 gg dalla sua elezione conferisce al/alla Segretario/a Generale con procura tutte le deleghe necessarie all'esercizio delle funzioni previste dal presente 'Patto Associativo', ed afferenti ai diversi ambiti di gestione. In questi ambiti il/la Segretario/a Generale opera in piena autonomia per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione. In particolare, in conformità con l'Art 14 dello Statuto, a lui competono

- la cura degli atti di ordinaria amministrazione, all'interno del mandato sancito dagli organi politici con il bilancio di previsione;
- la cura della definizione e dell'attuazione delle strategie operative nei diversi settori;
- l'assunzione delle obbligazioni per conto dell'Associazione;
- l'informazione circa le attività dell'associazione agli organi associativi ed ai soci.

Articolo 3

Al/alla Segretario/a Generale, il/la Presidente delega la rappresentanza dell'Associazione nei riguardi di enti italiani ed esteri, la responsabilità della struttura operativa in Italia ed all'estero, e del suo funzionamento, dandone mandato con atto formale. Il Consiglio eletto ratifica tale mandato alla prima occasione disponibile, secondo quanto previsto dall'art 11 (8) dello Statuto.

Articolo 4

Per quanto riguarda l'assunzione della responsabilità delle decisioni di straordinaria amministrazione, esse sono assunte dal/dalla Presidente, con parere motivato del/la Segretario/a

Generale, con l'impegno di portarle a ratifica, ove necessario ai sensi dell'art. 14, alla prima seduta degli organi statutari competenti.

I seguenti atti competono in ogni caso al/alla solo/a Presidente, sentita la Presidenza:

- L'avvio e la cessazione del rapporto di lavoro con il/la Segretario/a Generale
- La determinazione dello stipendio, e delle indennità accessorie di competenza del/della Segretario/a Generale, in equità con il trattamento economico del personale e nel rispetto delle politiche retributive dell'associazione.

Nei casi di ordinaria amministrazione che implicano conseguenze su temi di rilevanza strategica per l'associazione, o nei casi in cui lo statuto prevede un parere da parte della Presidenza (Art. 12 dello Statuto) il/la Segretario/a Generale agisce in consultazione con il Presidente e la Presidenza.

Articolo 5

Il/la Presidente dell'Associazione, coadiuvato dalla Presidenza, dialoga con il Segretario Generale monitorandone l'operato, e valutandone la conformità con le linee di indirizzo strategico fissate dal Consiglio e dall'Assemblea ai sensi dello Statuto. In particolare la Presidenza si esprime sui temi e nelle forme previste dall'Articolo 12 dello Statuto. Recepisce dal/dalla Segretario/a Generale il bilancio e il bilancio sociale, per necessaria validazione e successiva presentazione per approvazione al Consiglio e all'Assemblea secondo quanto previsto dall'Articolo 18 dello Statuto.

Alle riunioni di Presidenza partecipa il/la Segretario/a Generale, in quanto responsabile apicale della Struttura in Italia e all'estero, salvo che sulle materie che riguardino il proprio stesso rapporto di lavoro con LVIA, e su questioni relative all'articolo 8 di questo 'Patto associativo', salvo diverse e motivate disposizioni del Presidente.

Ferma restando l'operatività delle deleghe attribuite al/alla Segretario/a Generale, la Presidenza ha il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie a valutare con completezza lo stato dell'associazione.

Articolo 6

Il/la Segretario/a Generale viene selezionato tra le persone di provata competenza e adesione ai valori dello Statuto di LVIA che ne abbiano fatto domanda. Viene istituita a questo fine una Commissione di Selezione così composta.

- Un membro designato dal Presidente, in accordo con la Presidenza
- Un membro designato dal Consiglio, tra i propri membri non facenti parte del personale

- Un membro designato dal personale facente parte della struttura operativa in Italia
- Un membro designato dalle realtà territoriali di cui all'Articolo 5 dello Statuto
- Il Presidente dell'Associazione

La nomina a membro della Commissione di Selezione è valida fino alla conferma del periodo di prova e perfezionato il contratto definitivo del Segretario/della Segretaria Generale; decade in ogni caso con il rinnovo degli organi associativi. Tranne il Presidente dell'Associazione, i membri designati come componenti della Commissione possono comunque essere sostituiti in ogni momento per comprovati motivi con le stesse modalità previste per la nomina. Qualora un membro della Commissione si candidi come Segretario/a decade dalla Commissione stessa per via dell'incompatibilità delle cariche. La commissione decide validamente a maggioranza assoluta dei suoi membri, documentando e motivando le sue decisioni. A questa commissione compete

- La definizione dei termini di riferimento del/della Segretario/a Generale, e le qualifiche richieste
- La definizione delle strategie necessarie per l'identificazione dei candidati
- La definizione dei criteri sulla base dei quali si procederà alla conclusione del periodo iniziale di prova di sei mesi del/della Segretario/a Generale
- La conduzione delle interviste di selezione
- La definizione di una graduatoria tra i candidati alla posizione di Segretario/a Generale

Il/la Presidente ha la responsabilità di assicurarsi che la Commissione sia sempre completa quanto alla nomina dei diversi membri, e operativa. La Commissione decade al termine del periodo di prova previsto da contratto per il Segretario/la Segretaria Generale.

Articolo 7

Nella fase di istituzione della figura di Segretario/a Generale, ed in qualsiasi momento in cui tale ruolo dovesse rimanere vacante, le funzioni di Segretario/a Generale ritornano pienamente al Presidente, che potrà temporaneamente dare le deleghe parziali che ritiene opportune a membri dello staff. Il/la Presidente è in questo caso impegnato/a ad avviare immediatamente tutte le procedure necessarie all'identificazione di una persona in grado di assumere questo ruolo, sollecitando la Commissione di Selezione nell'avvio e la gestione del processo di selezione fino alla formulazione di una rosa motivata dei soggetti idonei, incluso il caso in cui nessun/a candidato/a fosse ritenuto adatto/a ricoprire il ruolo.

Alla conclusione di questo processo, il/la Presidente, in consultazione con la Presidenza, ha la facoltà di effettuare la scelta finale tra i candidati migliori. Il presidente procederà a definire i termini contrattuali.

Dal momento dell'avvio del rapporto di lavoro con il/la Segretario/a Generale, si prevede un periodo di sei mesi di prova al termine del quale si esprime il/la Presidente in accordo con la

Presidenza e tenuto conto dei pareri dei diversi membri della Commissione di Selezione sull'operato del/della Segretario/a Generale.

Articolo 8

Il mandato del/della Segretario/a Generale viene rinnovato dal/la Presidente al momento della sua elezione, nel momento di attribuire le deleghe secondo quanto previsto dall'Art. 2 di questo Patto Associativo. Di intesa con la Presidenza, il/la Presidente ha il diritto di togliere al/alla Segretario/a Generale le deleghe con provvedimento che ha efficacia immediata, fermo restando il rispetto dei preavvisi contrattuali per quanto riguarda la cessazione del rapporto di lavoro.

Il Consiglio può chiedere al/alla Presidente di togliere le deleghe al/alla Segretario/a Generale con delibera motivata assunta a maggioranza assoluta dei propri membri, per le seguenti motivazioni

- Decisioni assunte in violazione dei limiti di ordinaria amministrazione
- Azioni in contraddizione con i principi statutari
- Violazioni in termini di correttezza di gestione
- Scelte che minacciano l'equilibrio e la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'Associazione
- Azioni assunte al di là degli orientamenti strategici decisi dall'associazione

Il Collegio dei Probiviri ha il diritto di proporre al Consiglio di assumere una tale decisione con parere motivato, su richiesta di almeno un quinto dei soci. In questo caso il Consiglio si limita a prendere atto della richiesta che viene immediatamente trasmessa al Presidente.

SEZIONE II

La Commissione Soci e Territori

Articolo 9

In linea con gli scopi e le finalità dell'associazione (dichiarate nell'art. 2 dello Statuto LVIA) e recependo l'importanza di rafforzare la partecipazione e permettere un giusto ed equilibrato rinnovamento della base associativa e degli organi associativi, viene istituita la Commissione consiliare Soci e Territori, ai sensi dell'Art. 11 dello Statuto. Lo scopo della Commissione è quello di animare la vita associativa, favorire la partecipazione dei soci - con una particolare attenzione ai territori in Italia e in Africa - e facilitare il confronto costante tra la base associativa, i membri onorari e sostenitori, gli organi decisionali dell'Associazione e l'operativo, affinché tutti si sentano parte di LVIA.

Articolo 10

Il/La Presidente assume in prima persona il coordinamento della Commissione Soci e Territori (art. 11 dello Statuto); in alternativa può nominare tra i membri della Presidenza (con ratifica del Consiglio) un/a delegato/a alle politiche associative e coordinatore/trice della Commissione. Tale figura si confronta costantemente con la Presidenza, il Consiglio e il/la Segretario/a Generale.

Articolo 11

La Commissione Soci e Territori è permanente, ma i suoi componenti possono cambiare ed essere rinnovati nel tempo. Il Consiglio LVIA avrà cura di garantire nella Commissione la rappresentatività delle diverse anime associative e dei referenti dei territori dove LVIA è presente. Per facilitare il dialogo tra l'operativo e l'associazione, relativamente alle progettualità in essere e/o future, il/la Segretario/a Generale partecipa alla Commissione e può designare un membro del Settore Italia quale parte integrante della Commissione.

Articolo 12

Sarà cura del Consiglio prevedere, ai sensi dell'Art 11(4) dello Statuto, che ci sia una linea di bilancio prevista allo scopo di sostenere attività di competenza della Commissione Soci e Territori. L'uso di tale linea di bilancio ricade nella responsabilità del/la Segretario/a Generale, in dialogo e consultazione con la Commissione Soci e Territori, anche per quanto attiene la responsabilità nel reperimento delle risorse necessarie alla copertura dei costi in essa previsti.

Articolo 13

Per realizzare i suoi obiettivi, la Commissione Soci e Territori:

- organizza attività aggregative e formative rivolte ai soci, ai membri onorari e ai sostenitori, ai consiglieri e ai membri di Presidenza.
- favorisce la partecipazione associativa e lo scambio tra gli organi politici e i soci, accompagnando questi ultimi nel percorso di assunzione di responsabilità all'interno dell'Associazione. In linea con questo obiettivo la Commissione supporta la Presidenza nell'individuazione delle esigenze formative dei consiglieri neo-eletti al fine di elaborare insieme un percorso formativo.
- favorisce lo scambio costante tra le realtà territoriali e l'operativo, cercando, dove possibile, di armonizzare le attività sui territori, anche coinvolgendo figure dell'operativo, in accordo con le valutazioni del/la Segretario/a Generale.
- cura in seno agli organi associativi (Presidenza, Consiglio e Assemblea) spazi di confronto su iniziative, campagne e co-progettazioni portate avanti dai soci e dai territori in cui LVIA opera.

SEZIONE III

Il socio LVIA

Articolo 14

Il socio LVIA e' una persona fisica o 'giuridica' di qualsiasi nazionalità che condivide i principi fondamentali dello statuto, collabora attivamente al raggiungimento delle finalità e alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione (di cui all'art. 2 dello Statuto), e partecipa secondo la propria disponibilità alla vita associativa. Il socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale, partecipa all'assemblea con diritto di voto e gode dell'elettorato attivo e passivo negli organi statutari.

Articolo 15

Sono soci onorari tutte le persone che accettano questo titolo proposto loro da LVIA in riconoscimento di significativi e particolari meriti nei confronti dell'Associazione stessa.

Sono soci sostenitori tutte le persone che accettano questo titolo proposto loro da LVIA in riconoscimento di un sostegno costante e duraturo. I soci onorari e sostenitori sono invitati all'assemblea senza diritto di voto e non hanno l'obbligo di pagare la quota associativa. I criteri per la designazione di soci onorari e sostenitori vengono proposti dalla Presidenza e ratificati dal Consiglio.

Articolo 16

L'aspirante socio, avvicinandosi all'associazione per condivisione di valori e di programmi, e dopo un incontro con un membro della Commissione Soci e Territori compila un formulario di adesione in cui chiede di diventare socio di LVIA. La richiesta di ammissione viene inoltrata alla segreteria e ai consiglieri dell'Associazione da parte dallo stesso membro della Commissione Soci e Territori.

Il Consiglio deciderà allora sulla ammissione dei nuovi soci, secondo l'art. 4 dello Statuto. Una volta ammesso, il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale.

Gli aspiranti soci in un Paese dove LVIA dispone di una sede fanno riferimento, per inoltrare la domanda di ammissione allo stato di socio, al Referente del Paese, il quale si occuperà di farla pervenire alla segreteria e proseguire l'iter.

Articolo 17

A seguito dell'ammissione e sulla base del progetto associativo espresso, è previsto un percorso di accompagnamento e affiancamento da sei mesi ad un anno, che tenga conto delle risorse umane che il socio rappresenta al fine di integrarlo al meglio nella vita associativa. A tale scopo verrà individuato un referente della Commissione Soci e Territori (il più vicino territorialmente o per

affinità), che concretizzi il percorso di accompagnamento di cui sopra, valorizzando il protagonismo e la conoscenza reciproca tra soci.

Articolo 18

La domanda di adesione come socio di LVIA da parte di una persona giuridica è presentata dal proprio Presidente o legale rappresentante. Il percorso di adesione viene seguito direttamente dal Presidente LVIA o dall'eventuale delegato al coordinamento della Commissione Soci e Territori. E' condizione necessaria per l'ammissione a soci, che lo statuto, i programmi e le attività della persona giuridica aspirante non siano in contrasto con quelli di LVIA. La persona giuridica partecipa all'assemblea tramite il/la proprio/a Presidente o legale rappresentante o suo/a delegato/a, con diritto ad un solo voto.

Articolo 19

La condizione di dipendente, collaboratore retribuito o fornitore abituale di beni e servizi dell'Associazione è incompatibile con la carica di Presidente. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio potrà deliberare su ambiti non previsti dall'attuale Regolamento, compresi eventuali compensi per mancato guadagno del Presidente, dopo averne valutato le condizioni.

Al fine di apportare competenze e punti di vista differenti dei vari settori LVIA all'interno degli organi associativi, e con l'accortezza nell'individuare il giusto equilibrio tra soci lavoratori e soci non lavoratori, è ammessa la possibilità di partecipazione dei dipendenti/collaboratori dell'Associazione al Consiglio, stabilendo un numero massimo di tre membri.

Risulta incompatibile la nomina a membro della presidenza per chi è nella condizione di dipendente, collaboratore retribuito o fornitore abituale di beni e servizi. Chi ha un rapporto economico con l'Associazione deve dichiarare l'eventuale incompatibilità o conflitto di interessi con la carica di Presidente e per poter essere annoverato nel computo del numero massimo di Consiglieri.

Articolo 20

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità, ovvero quando si compiono atti in netto contrasto con i valori associativi espressi nello Statuto. La quota associativa annuale deve essere pagata entro la data dell'assemblea di approvazione del bilancio. Una morosità di tre anni è causa di sospensione dai diritti di elettorato attivo; tale morosità deve essere ripianata non più tardi dei trenta giorni precedenti l'assemblea elettiva. Una morosità di cinque anni del socio viene portata all'attenzione del Consiglio che ne valuterà la decadenza. La decadenza viene decisa dal Consiglio, tranne che per indegnità, che viene sancita dall'assemblea insindacabilmente. Il Presidente comunica all'interessato le decisioni prese in merito alla sua posizione di socio.

Articolo 21

E' istituito un documento, detto "libro soci", a cura della Segreteria LVIA. Esso conterrà l'elenco aggiornato in tre sezioni: A. socio ordinario B. socio onorario C. socio sostenitore.

Il libro soci verrà aggiornato annualmente prima dell'Assemblea di bilancio ed alla fine di ogni mandato elettorale. Tale documento sarà a disposizione di ogni singolo socio che ne faccia richiesta.

SEZIONE IV

I territori LVIA

Articolo 22

Come previsto dall'articolo 5 dello Statuto, l'associazione riconosce diverse forme di presenza, radicamento e mobilitazione territoriale: le antenne/referenti territoriali; i gruppi, le associazioni e i comitati di sostegno; le sedi territoriali associate.

I territori LVIA, nelle diverse forme in cui sono costituiti, si interfacciano con le istituzioni locali, i coordinamenti, le associazioni della società civile e gli attori economici per identificare opportunità di promozione dell'azione dell'associazione in Italia e in Africa

Articolo 23

La sede territoriale associata è una persona giuridica autonoma cui LVIA, in forza di un reciproco riconoscimento formale, riconosce l'affiliazione in un contesto territoriale definito.

I requisiti richiesti alla realtà territoriale per essere riconosciuta quale sede territoriale associata sono: essere una persona giuridica regolarmente costituita secondo la normativa vigente; avere nel proprio statuto/atto costitutivo un esplicito riferimento di condivisione e appartenenza ai valori statutari di LVIA; avere almeno tre persone fisiche socie della persona giuridica tra i soci in regola di LVIA.

Articolo 24

Qualora una delle realtà territoriali esistenti richieda il riconoscimento di sede territoriale associata, viene attivata la verifica dei requisiti di cui all'articolo precedente. Il Consiglio LVIA si pronuncia con deliberazione, tenuto conto della qualità e intensità della collaborazione già avvenuta nel tempo e valutata la solidità ed il profilo giuridico della specifica realtà territoriale.

Articolo 25

La sede territoriale associata rimane autonoma amministrativamente ed economicamente. LVIA e la sede territoriale associata si impegnano con atti formali a una reciproca armonizzazione delle programmazioni di attività. In tale contesto può prevedersi un sostegno economico di LVIA su iniziative programmate e una reciproca e costante informazione sui programmi e rendiconti di attività. LVIA si impegna a coinvolgere le sedi territoriali in un percorso condiviso tra le diverse entità a livello formativo. Con eventuali deleghe del/la Presidente la sede territoriale può essere incaricata di specifiche rappresentanze presso Enti ed Istituzioni locali. La sede territoriale partecipa e organizza iniziative di raccolta fondi per i programmi LVIA e può fungere da supporto ad azioni di formazione, informazione, sensibilizzazione e progettazione programmate dalla sede centrale. Il/La Presidente della sede territoriale associata individua tra i membri della stessa, ai fini dell'articolo 13 dello Statuto, un proprio rappresentante senza diritto di voto nel Consiglio di LVIA.

Articolo 26

Il Consiglio LVIA, in qualsiasi momento, verificata la carenza sopravvenuta di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 24 del presente Patto Associativo, oppure la sostanziale inattività da oltre un anno, può pronunciarsi sulla decadenza del vincolo.

Articolo 27

I gruppi LVIA sono costituiti da una pluralità di persone fisiche (almeno 3) che si riconoscono e si impegnano collettivamente verso i valori perseguiti da LVIA e/o aderiscono ad una proposta LVIA. Possono essere riconosciuti come gruppi LVIA i più diversi tipi di aggregazione, formale o informale, durevole o a termine.

Articolo 28

I gruppi, le associazioni e i comitati di sostegno, che collaborano con LVIA per specifici obiettivi, oppure su base continuativa, possono presentare profili diversi:

- I gruppi possono nascere da una proposta LVIA, nel contesto di campagne tematiche (es. Club "Acqua è vita", Club "Molla la plastica") e/o di radicamento territoriale. In tale caso LVIA propone un percorso formalizzato con eventuali indicazioni specifiche.
- I gruppi possono nascere su iniziativa autonoma o conseguente all'attività di soci, volontari ecc. (gruppi simpatizzanti). In tal caso LVIA, attraverso la Commissione Soci e Territori, definisce con il gruppo un percorso di avvicinamento e la formalizzazione di un progetto (analogamente a quanto previsto per i soci).

In entrambi i casi il gruppo viene riconosciuto con atto del Consiglio sulla base delle verifiche

predisposte dalla Commissione Soci e Territori. Con le stesse modalità il Consiglio può prendere atto del venir meno delle condizioni che hanno portato al riconoscimento del gruppo.

Articolo 29

Dal punto di vista operativo i gruppi operano in autonomia e gratuità nei confronti di LVIA. Possono godere di interventi finanziari e di supporto da parte della sede centrale per specifiche iniziative inserite nei programmi LVIA. Il gruppo deve indicare un referente incaricato dei rapporti con LVIA. I gruppi possono utilizzare il nome "gruppo LVIA" nei contesti definiti nell'ambito del progetto/campagna di adesione. Il recapito del gruppo viene inserito nelle liste e pubblicazioni ufficiali di LVIA. LVIA ritiene essenziale la formazione e l'aggiornamento al fine di coinvolgere le realtà territoriali in un percorso condiviso. Così come per le sedi territoriali associate, il gruppo territoriale partecipa e organizza iniziative di raccolta fondi per i programmi LVIA e può fungere da supporto ad azioni di formazione, informazione, sensibilizzazione e progettazione programmate dalla sede centrale.

Articolo 30

L'antenna territoriale o referente territoriale è delegato dal Presidente per una rappresentanza istituzionale o operativa specificamente definita. Possono essere considerate tali le presenze territoriali disponibili a svolgere compiti da referente. Il referente dell'antenna deve essere un socio LVIA. Non ha autonomia giuridica ed amministrativa oltre quanto definito nella delega.

Articolo 31

Nell'eventualità di attività progettuali e di campagne in un determinato territorio, la realtà territoriale di riferimento si accorda con Il/la Segretario/a Generale e la Commissione Territori per la realizzazione delle iniziative individuate.